



COMUNE DI PESCOPAGANO

Provincia di Potenza
Medaglia d'oro al merito civile

Ufficio del Sindaco

Piazza della Vittoria, 1 – 85020 Pescopagano (PZ) – C.F./P.I.: 00222420762 – Tel.: 0976/500201
P.E.C.: protocollo@pec.comune.pescopagano.pz.it E-mail: protocollo@comune.pescopagano.pz.it
Sito istituzionale: www.comune.pescopagano.pz.it



Prot. n. *Identificativo Segnatura*

All' **ALBO PRETORIO**

Al **SITO WEB**

OGGETTO: Aggiornamento degli Albi dei Giudici Popolari per la Corte d'assise e per la Corte d'assise d'appello

IL SINDACO

VISTO l'art. 21 della legge 10 aprile 1951, n. 287, e ss.mm.ii., recante “*Riordinamento dei giudizi di Assise*”, il quale recita:

“Gli albi definitivi dei giudici popolari formati secondo gli articoli precedenti sono permanenti.

Per il loro aggiornamento, nel mese di aprile dell'anno 1953 e nel mese di aprile di ogni secondo anno dei successivi bienni, il sindaco di ciascun Comune invita con pubblico manifesto tutti coloro che, non essendo iscritti negli albi definitivi dei giudici popolari, siano in possesso dei requisiti stabiliti dagli articoli 9 e 10 e non si trovino nelle condizioni di cui all'art. 12, a iscriversi, non più tardi del mese di luglio, negli elenchi integrativi dei giudici popolari di Corte di assise o di Corte di assise di appello.

Per le altre operazioni di aggiornamento si osservano le disposizioni degli articoli 15 e seguenti e i termini e le modalità in esse stabiliti”;

RENDE NOTO

Tutti coloro che desiderano essere iscritti negli albi definitivi dei giudici popolari dovranno presentare domanda al sottoscritto Sindaco entro il 31 luglio 2025.

L'iscrizione nell'albo dei Giudici Popolari per la Corte d'assise è subordinata al possesso dei seguenti requisiti:

- a) cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici;
- b) buona condotta morale;
- c) età non inferiore ai 30 e non superiore ai 65 anni;
- d) titolo finale di studi di scuola media di primo grado, di qualsiasi tipo.

L'iscrizione nell'albo dei Giudici Popolari per la Corte d'assise d'appello è subordinata al possesso, oltre ai requisiti di cui alle lettere a), b) e c), del titolo di studi di scuola media di secondo grado, di qualsiasi tipo.

Non possono assumere l'ufficio, ai sensi dell'art. 12, di giudice popolare:

- a) i magistrati e, in generale, i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all'ordine giudiziario;
- b) gli appartenenti a qualsiasi organo di polizia, anche, se non dipendente dallo Stato in attività di servizio;
- c) i ministri di qualsiasi culto e i religiosi di ogni ordine e congregazione.

La domanda dovrà essere redatta utilizzando esclusivamente l'apposito modulo elettronico raggiungibile dalla home page del sito www.comune.pescopagano.pz.it, sezione *Siti tematici – Sportello telematico → Servizi demografici → Iscriverti all'albo dei giudici popolari → Iscrizione all'albo dei giudici popolari*, raggiungibile anche attraverso il link diretto https://sportellotelematico.comune.pescopagano.pz.it/procedure%3As_italia%3Aalbo.giudici.popolari%3Biscrizione?source=1018.

I soggetti già iscritti nell'albo dei giudici popolari, per giustificati motivi, possono chiedere la cancellazione da detto albo utilizzando il modulo elettronico raggiungibile dalla home page del sito www.comune.pescopagano.pz.it, sezione *Siti tematici – Sportello telematico → Servizi demografici → Iscriverti all'albo dei giudici popolari → Cancellazione dall'albo dei giudici popolari*, raggiungibile anche attraverso il link diretto https://sportellotelematico.comune.pescopagano.pz.it/procedure%3As_italia%3Aalbo.giudici.popolari%3Bcancellazione?source=1018.

Le domande trasmesse in altra modalità e forma, nonché oltre i termini, non saranno prese in esame.

Il presente avviso, in relazione al disposto dell'art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69, è inserito anche nel sito Web istituzionale di questo Comune.

Pescopagano, li 28/04/2025

IL SINDACO

Geom. Francesco AMBROSINI